

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Allegati:

**Servizio prevenzione, sicurezza alimentare
e sanità pubblica veterinaria**

Alle Associazioni degli Amministratori
di Condominio del FVG

Ai Sindaci della Regione FVG

Ai Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie

Oggetto: Indicazioni per le piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti, di cui all'Accordo 16/1/2003 tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2

Il presente documento ha l'intento di chiarire alcune indicazioni che l'Istituto Superiore di Sanità ha riportato nel documento di pari oggetto di data 31 maggio 2020 relativamente alle misure di prevenzione necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle **piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti, la cui natura giuridica è definita dagli art. 1117 e seguenti del Codice Civile** (Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020).

Il documento delinea due misure fondamentali per la balneazione sicura in tali ambiti, le misure igienico-organizzative e la corretta clorazione delle acque.

Le misure igienico-organizzative consistono nel:

- **rispetto dei nuovi limiti di affollamento, attualmente stabiliti in acqua in 7 m² a bagnante in vasca e 7 m² ad utente per le aree solarium/verdi;**
- **mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra le persone in tutte le aree (vasca, solarium, spogliatoi, ecc.);**
- **operazioni di sanificazione regolare e frequente dei locali, delle superfici e attrezzature;**
- **divieto di assembramento.**

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei

Referenti della comunicazione: dott. Barbara Alessandrini mail: barbara.alessandrini@regione.fvg.it dott. Gabriella Trani mail: gabriella.trani@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Per quanto riguarda la clorazione, a differenza degli ambienti acquatici naturali dove la diluizione di eventuali cariche virali è più efficiente per il maggior volume e l'apporto delle correnti, nelle piscine la disinfezione costituisce la fondamentale misura di prevenzione e controllo dell'esposizione umana a patogeni, inclusi i virus. Come riportato nel documento sopraccitato, le linee guida dell'OMS relative agli ambienti acquatici salubri ad uso ricreativo (piscine e ambienti acquatici simili) raccomandano il mantenimento continuo di livelli di disinfettante di 1 mg/L di cloro libero e alla luce di un rafforzamento del principio di precauzione, limitatamente alle circostanze legate all'emergenza pandemica in corso, si prevede un aumento da 0,7 mg/L a 1 mg/L del livello minimo di cloro libero in vasca, pertanto, per la durata della pandemia COVID-19, è necessario mantenere in vasca una quantità di cloro attivo libero continuativo con valore complessivo fra 1 e 1,5 mg/L, di cloro combinato $\leq 0,40$ mg/L e un pH tra 6,5-7,5.

La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è di almeno ogni due ore e in caso di non conformità dovranno essere adottate tempestivamente tutte le misure di correzione.

Allo scopo di assicurare tutte le misure previste, cioè distanziamento, regolamentazione dell'afflusso di bagnanti negli spazi esterni ed in acqua, pulizia e sanificazione delle attrezzature, controllo dei parametri di disinfezione, è necessario che sia identificata dall'amministratore condominiale una figura appositamente formata (assistente bagnante o altra figura formata sulle misure specifiche anti COVID19) che svolga tali compiti durante tutta l'apertura della piscina. Dovrà inoltre essere predisposta una adeguata informazione a ciascun condomino e/o frequentatore della piscina sulle misure di prevenzione anche attraverso l'aggiornamento del regolamento interno e apposita cartellonistica.

L'amministratore del condominio dovrà mettere in atto le misure precauzionali e le avvertenze ai residenti/affittuari condominiali e inserire, nelle buone prassi, un allegato dedicato.

Nelle piscine dei condomini che hanno fino a 8 unità abitative, è possibile derogare alla presenza di una figura addetta al controllo, purché i fruitori della piscina adottino un sistema interno di controllo:

- degli accessi, in modo da non superare l'indice di affollamento in tutte le pertinenze (è opportuno indicare nel regolamento affisso o nelle indicazioni delle misure anti-COVID19 il numero massimo di persone che possono usufruire contemporaneamente della vasca e degli altri spazi);
- delle distanze interpersonali;
- della disponibilità di sistemi di igienizzazione/lavaggio delle mani;
- della corretta disinfezione dell'acqua;

- della pulizia e sanificazione delle attrezzature di uso comune; per queste ultime, la periodicità di disinfezione varierà in funzione della loro assegnazione ad un'unica utenza (persona o famiglia/conviventi) o meno.

Tali misure dovranno essere rese note a tutti i condomini con integrazione del regolamento e/o stesura di cartelli o materiale informativo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Manlio PALEI
f.to digitalmente